

Assicurazione multirischi per fabbricati civili

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
(DIP Danni)

HDI
ASSICURAZIONI

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "GLOBALE FABBRICATI"

Documento realizzato il 01/10/2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?: È un contratto di assicurazione multi garanzia dedicato ai proprietari di FABBRICATI che ricercano una valida protezione per il proprio Fabbricato e per gli eventuali danni arrecati a terzi.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurabili quattro diverse Sezioni di assicurazione: **INCENDIO**, **CRISTALLI**, **RESPONSABILITÀ CIVILE**, e **TUTELA LEGALE**.

In particolare, sono assicurati:

- ✓ I danni provocati al Fabbricato causati da **INCENDIO**, anche da altri eventi quali l'azione del fulmine, scoppio e/o esplosione, urto di veicoli stradali, eventi atmosferici
- ✓ I danni subiti dai **CRISTALLI**, cioè la rottura delle lastre di cristallo o vetro pertinenti ad ingressi, scale ed altri vani di uso comune.
- ✓ I danni arrecati accidentalmente a terzi, cioè la **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)** per fatti inerenti la proprietà del fabbricato assicurato, come pure dalla proprietà di dipendenze quali soffitte, cantine, autorimesse in uso privato, box, cortili, giardini e minori dipendenze.
- ✓ Le prestazioni garantite con la **TUTELA LEGALE**, con la copertura denominata **Linea base** che è contratta per veder affermato un diritto o interesse o di ottenere giustizia per un torto subito ad esempio: per controversie insorte nel fabbricato assicurato per inadempimenti contrattuali o violazioni delle disposizioni del regolamento condominiale.

La Sezione **INCENDIO** è **OBBLIGATORIA**.

Il Cliente può scegliere di assicurarsi anche per le garanzie **CRISTALLI**, **R.C.T.** o **TUTELA LEGALE** in base alle proprie esigenze.

Con la polizza **GLOBALE FABBRICATI** è possibile assicurare i fabbricati adibiti a: Condomini (o anche singole unità immobiliari), Uffici, Chiese, Ricoveri per anziani, Scuole, Collegi, Fabbricati in corso di costruzione, Fabbricati vuoti ed inoccupati.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ È prevista la possibilità di limitare l'ampiezza delle garanzie prestate mediante l'attivazione di specifiche Condizioni Particolari che possono prevedere:
 - l'inserimento di franchigie, che comportano la riduzione del premio di tariffa;
 - la presenza di sottolimiti rispetto al massimale assicurato, per la Sezione Responsabilità Civile.
- ✗ Per la **Sezione INCENDIO** il Fabbricato è assicurato a "Valore Intero" e la garanzia sarà soggetta all'applicazione della "regola proporzionale" (art. 1907 del c.c.) che in caso di sottoassicurazione determinerà un risarcimento parziale determinato dalla proporzione tra la somma assicurata e quella dell'effettivo valore della cosa al momento del sinistro.
- ✗ Per i sinistri di importo non superiore a 10.000,00 euro la garanzia sarà operante nella forma "a primo fuoco", quindi senza applicazione della "regola proporzionale".
- ✗ Per la **Sezione TUTELA LEGALE** la copertura assicurativa è limitata alla sola copertura assicurativa di **CONDOMINI** e darà seguito alla prestazione quando il valore della lite è superiore ad € 250,00 ed inferiore ad € 52.000,00.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le Sezioni di Polizza sono sempre esclusi i danni:

- ! cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- ! verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ! verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida per i danni che avvengano in fabbricati posti nel Territorio nazionale (cioè il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino).



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei tuoi confronti per i danni pagati a terzi danneggiati.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale. Il premio da pagare varia in funzione delle somme/massimali assicurati e dalle garanzie attivate.

È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%) o quadrimestrali (aumento del 4%).

Il "premio minimo annuo" della polizza, così come quello di rata, non può essere inferiore a € 100,00.

Il premio deve essere pagato all'intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati ad HDI oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato ad HDI o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Il contratto prevede il meccanismo di indicizzazione del premio oltre che delle somme o massimali assicurati.

Il Contraente può rifiutare l'adeguamento automatico delle somme assicurate e del premio comunicando la propria volontà all'atto della stipula del contratto (*viene richiamata in operatività la Condizione "Esclusione clausola di indicizzazione"*).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato con durata annuale prevedendone il "tacito rinnovo" o, in specifici casi, anche con durata poliennale.

Qualora la polizza sia poliennale a premio unico anticipato, la stessa non è soggetta a tacito rinnovo.

Se la polizza è contratta con tacito rinnovo la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di polizza senza tacito rinnovo, o con polizza disdetta, la copertura termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia.

Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula ad eccezione delle polizze connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo per le quali il Contraente ha il diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 29 del DL 24 gennaio 2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27) o anche in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo.